

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara: chiarimenti dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

Autore: Redazione

In: Normativa nazionale

Con la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011) l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha fornito indicazioni operative sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria. In particolare, l'Autorità si è soffermata sull'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-bis del Codice, una procedura che il cosiddetto decreto legge sullo sviluppo dovrebbe estendere (a tutt'oggi non si ha traccia del decreto in Gazzetta) a tutti gli appalti di importo inferiore a un milione di euro.

L'Autorità ha evidenziato il sempre più frequente ricorso alla procedura negoziata senza bando (33,4% degli affidamenti nel 2009), un fenomeno che appare accentuato con riferimento ai lavori pubblici: ciò è dovuto alle modifiche apportate al sistema dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 che, novellando l'articolo 122 del Codice, ha innalzato la soglia fissata per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando portandola da 100.000 euro a 500.000 euro.

A seguito del predetto ampliamento della possibilità di avvalersi della procedura negoziata, sono emerse alcune problematiche peculiari, in particolare:

a) la sussistenza o meno dell'obbligo di motivazione nell'attivazione della procedura negoziata senza bando; secondo l'Autorità, la stazione appaltante nella delibera a contrarre dovrà fornire una spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta a preferire tale procedura;

b) le regole applicabili a siffatta procedura; occorre in particolare assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché i principi di concorrenza e rotazione;

c) i criteri di selezione delle imprese. Secondo l'Autorità, il procedimento può essere così schematizzato:

1. determina a contrarre

2. ricerca di mercato

3. selezione degli operatori da invitare

4. invio lettere d'invito

5. presentazione delle offerte

6. scelta del miglior contraente, sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito

(Stefano Minieri)

<https://www.diritto.it/procedura-negoziata-senza-previa-pubblicazione-del-bando-di-gara-chiarimenti-dell-utorita-di-vigilanza-sui-contratti-pubblici/>